



# LAVORO Euroconference

**Edizione di giovedì 22 gennaio 2026**

## **ADEMPIMENTI ANNUALI, NEWS DEL GIORNO**

**Autoliquidazione: applicazione provvisoria nuove aliquote**  
di Redazione

## **ADEMPIMENTI ANNUALI, NEWS DEL GIORNO**

**Autoliquidazione: applicazione provvisoria nuove aliquote**  
di Redazione

## **APPROFONDIMENTI, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Il rientro in Italia di uno smart worker consente di accedere al regime impatriati anche se il datore è una società estera**  
di Salvatore Luca Lucarelli

## **APPROFONDIMENTI, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Il rientro in Italia di uno smart worker consente di accedere al regime impatriati anche se il datore è una società estera**  
di Salvatore Luca Lucarelli

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Imposizioni lavoratori frontalieri Italia-Svizzera: Legge in Gazzetta Ufficiale**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Imposizioni lavoratori frontalieri Italia-Svizzera: Legge in Gazzetta Ufficiale**  
di Redazione



## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera**

di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera**

di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Cassa forense: coefficienti di rivalutazione della pensione e violazione dell'obbligazione contributiva**

di **Redazione**

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Cassa forense: coefficienti di rivalutazione della pensione e violazione dell'obbligazione contributiva**

di **Redazione**

## ***Autoliquidazione: applicazione provvisoria nuove aliquote***

di **Redazione**

L'INAIL, con [circolare n. 3 del 20 gennaio 2026](#), ha comunicato che sono applicate, in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. L'Istituto ha pubblicato la nuova tabella A "Bonus", prevista dall'art. 20, comma 5, MAT, e ha fornito indicazioni in merito all'applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l'anno 2026 con l'autoliquidazione 2025/2026.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, D.L. n. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198/2025, ha autorizzato l'INAIL «*a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria*», demandando la relativa attuazione a un D.I. dei Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 159/2025.

Visti gli stringenti tempi tecnici si fini dell'autoliquidazione 2025/2026, per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, la delibera n. 17/2025 del Presidente INAIL ha autorizzato l'applicazione in via provvisoria delle medesime nuove aliquote, nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.

L'Istituto precisa che:

- l'aliquota di oscillazione in riduzione, di cui all'art. 20, commi 8 e 9, MAT, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%);
- restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (*Malus*), previste dalla Tabella B dell'art. 20;
- per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all'art. 21, comma 2, MAT, con la delibera del CdA INAIL n. 99/2024, sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

Le nuove aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico di cui alla delibera del CdA INAIL n. 146/2025 sono applicate in via provvisoria, con riserva di richiedere i maggiori



premi dovuti:

- in caso di mancata adozione del D.l. previsto dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 159/2025, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'INAIL adottata con la delibera del CdA n. 146/2025;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il D.l. da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 198/2025, di conversione del D.L. n. 159/2025.

EDIZIONE 2025/2026

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo  
per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



## ***Autoliquidazione: applicazione provvisoria nuove aliquote***

di **Redazione**

L'INAIL, con [circolare n. 3 del 20 gennaio 2026](#), ha comunicato che sono applicate, in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. L'Istituto ha pubblicato la nuova tabella A "Bonus", prevista dall'art. 20, comma 5, MAT, e ha fornito indicazioni in merito all'applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l'anno 2026 con l'autoliquidazione 2025/2026.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, D.L. n. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198/2025, ha autorizzato l'INAIL «*a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria*», demandando la relativa attuazione a un D.I. dei Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 159/2025.

Visti gli stringenti tempi tecnici si fini dell'autoliquidazione 2025/2026, per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, la delibera n. 17/2025 del Presidente INAIL ha autorizzato l'applicazione in via provvisoria delle medesime nuove aliquote, nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.

L'Istituto precisa che:

- l'aliquota di oscillazione in riduzione, di cui all'art. 20, commi 8 e 9, MAT, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%);
- restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (*Malus*), previste dalla Tabella B dell'art. 20;
- per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all'art. 21, comma 2, MAT, con la delibera del CdA INAIL n. 99/2024, sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

Le nuove aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico di cui alla delibera del CdA INAIL n. 146/2025 sono applicate in via provvisoria, con riserva di richiedere i maggiori



premi dovuti:

- in caso di mancata adozione del D.l. previsto dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 159/2025, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'INAIL adottata con la delibera del CdA n. 146/2025;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il D.l. da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 198/2025, di conversione del D.L. n. 159/2025.

EDIZIONE 2025/2026

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo  
per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



## ***Il rientro in Italia di uno smart worker consente di accedere al regime impatriati anche se il datore è una società estera***

di **Salvatore Luca Lucarelli**

L'art. 5, D.Lgs. n. 209/2023 (in vigore dal 29 dicembre 2023), come modificato dall'art. 22, comma 1, Legge n. 132/2025, disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR. Tale articolo dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di almeno 4 anni a partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento e che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. In riferimento a questo ultimo requisito, se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- 6 periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- mentre è di 7 periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Altra condizione è che l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato.

Inoltre, i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007, oppure svolgere un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Come chiarito dalla circolare n. 25/E/2023, il regime agevolativo è applicabile in via temporanea, a partire dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi periodi d'imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano prodotti in Italia. Per individuare tali redditi è necessario riferirsi ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'art. 23, TUIR, il quale considera prodotti



in Italia i redditi di lavoro dipendente, se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato. **In definitiva, può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento "fiscale" in Italia.**

Con la risposta n. 596/E/2021 è stato, inoltre, chiarito che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere al regime agevolativo anche se il datore di lavoro è una società estera. Non è, infatti, richiesto che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato e possono, quindi, accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti siano stranieri non residenti. Tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime, sono applicabili anche al nuovo regime, atteso che, ai fini dell'applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l'altro, che nel periodo d'imposta l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, nel caso oggetto dell'[interpello n. 2/E/2026](#), il lavoratore che dal rientro in Italia a fine 2025 presta l'attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all'estero, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime per il 2026 e per i successivi 4 anni. Resta fermo che, qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il lavoratore potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Special Event

Utilizzo dell'AI nella consulenza  
del lavoro

Scopri di più



## ***Il rientro in Italia di uno smart worker consente di accedere al regime impatriati anche se il datore è una società estera***

di **Salvatore Luca Lucarelli**

L'art. 5, D.Lgs. n. 209/2023 (in vigore dal 29 dicembre 2023), come modificato dall'art. 22, comma 1, Legge n. 132/2025, disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR. Tale articolo dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di almeno 4 anni a partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento e che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. In riferimento a questo ultimo requisito, se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- 6 periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- mentre è di 7 periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Altra condizione è che l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato.

Inoltre, i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007, oppure svolgere un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Come chiarito dalla circolare n. 25/E/2023, il regime agevolativo è applicabile in via temporanea, a partire dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi periodi d'imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano prodotti in Italia. Per individuare tali redditi è necessario riferirsi ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'art. 23, TUIR, il quale considera prodotti



in Italia i redditi di lavoro dipendente, se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato. **In definitiva, può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento "fiscale" in Italia.**

Con la risposta n. 596/E/2021 è stato, inoltre, chiarito che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere al regime agevolativo anche se il datore di lavoro è una società estera. Non è, infatti, richiesto che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato e possono, quindi, accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti siano stranieri non residenti. Tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime, sono applicabili anche al nuovo regime, atteso che, ai fini dell'applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l'altro, che nel periodo d'imposta l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, nel caso oggetto dell'[interpello n. 2/E/2026](#), il lavoratore che dal rientro in Italia a fine 2025 presta l'attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all'estero, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime per il 2026 e per i successivi 4 anni. Resta fermo che, qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il lavoratore potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Special Event

Utilizzo dell'AI nella consulenza  
del lavoro

Scopri di più

## ***Imposizioni lavoratori frontalieri Italia-Svizzera: Legge in Gazzetta Ufficiale***

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026 la [Legge n. 217 del 29 dicembre 2025](#), di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, in materia di telelavoro, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

In sostanza, il provvedimento modifica la definizione di “lavoratore frontaliere”, stabilendo che, in aggiunta alla previsione per cui il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza fino a 45 giorni annui per motivi professionali, può anche svolgere al massimo il 25% della sua attività lavorativa in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica del suo *status* di lavoratore. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio.

Inoltre, non intervenendo alcuna modifica allo *status* di lavoratore frontaliere, nonostante l'art. 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sono considerati, a fini impositivi, giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Seminario di specializzazione

**Sicurezza sul lavoro e patente a crediti: le novità del D.LGS. 159/2025**

Scopri di più

## ***Imposizioni lavoratori frontalieri Italia-Svizzera: Legge in Gazzetta Ufficiale***

di **Redazione**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026 la [Legge n. 217 del 29 dicembre 2025](#), di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, in materia di telelavoro, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

In sostanza, il provvedimento modifica la definizione di “lavoratore frontaliere”, stabilendo che, in aggiunta alla previsione per cui il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza fino a 45 giorni annui per motivi professionali, può anche svolgere al massimo il 25% della sua attività lavorativa in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica del suo *status* di lavoratore. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio.

Inoltre, non intervenendo alcuna modifica allo *status* di lavoratore frontaliere, nonostante l'art. 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sono considerati, a fini impositivi, giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Seminario di specializzazione

**Sicurezza sul lavoro e patente a crediti: le novità del D.LGS. 159/2025**

Scopri di più

## ***Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 10/E del 20 gennaio 2026](#), offre chiarimenti sulla tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, in particolare in riferimento all'art. 5, comma 5, Legge n. 88/2001, che prevede l'esenzione IRPEF per l'attività svolta su tali imbarcazioni per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.

La risposta precisa che, per ogni periodo d'imposta, coincidente sempre con l'anno solare, ai fini della verifica del rispetto del requisito temporale di permanenza all'estero, occorre far riferimento ai periodi indicati negli specifici contratti di lavoro le cui durate ricadono, anche parzialmente, nell'anno solare di riferimento, potendo avere alcuni di essi anche una durata con periodo a cavallo di 2 anni solari. Ciò comporta che il requisito temporale si considera rispettato per un determinato periodo d'imposta, in presenza di uno o più contratti di lavoro anche aventi durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all'estero del lavoratore superiore a 183 giorni.

Special Event

## **Come cambiare il contratto collettivo**

Scopri di più

## ***Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 10/E del 20 gennaio 2026](#), offre chiarimenti sulla tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, in particolare in riferimento all'art. 5, comma 5, Legge n. 88/2001, che prevede l'esenzione IRPEF per l'attività svolta su tali imbarcazioni per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.

La risposta precisa che, per ogni periodo d'imposta, coincidente sempre con l'anno solare, ai fini della verifica del rispetto del requisito temporale di permanenza all'estero, occorre far riferimento ai periodi indicati negli specifici contratti di lavoro le cui durate ricadono, anche parzialmente, nell'anno solare di riferimento, potendo avere alcuni di essi anche una durata con periodo a cavallo di 2 anni solari. Ciò comporta che il requisito temporale si considera rispettato per un determinato periodo d'imposta, in presenza di uno o più contratti di lavoro anche aventi durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all'estero del lavoratore superiore a 183 giorni.



**Special Event**

# **Come cambiare il contratto collettivo**

**Scopri di più**



## ***Cassa forense: coefficienti di rivalutazione della pensione e violazione dell'obbligazione contributiva***

di Redazione

### **La massima**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2025 n. 29679, in tema di previdenza forense, ha stabilito che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione «*effettivamente versata*»; sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, comma 4, la pensione di vecchiaia dev'essere calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto, verificandosi in tal caso una violazione dell'obbligazione contributiva.

Al professionista spetta la prova liberatoria dell'art. 1218, c.c., ovvero della causa non imputabile di inadempimento, sulla circostanza per cui all'epoca fu versato il solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dallo stesso ente.

### **Il caso**

La vicenda trae origine dal ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contro la decisione della Corte d'Appello di Bari, che aveva accolto la domanda di un avvocato per la riliquidazione della pensione mediante rivalutazione dei redditi a partire dal 1980, secondo l'indice ISTAT relativo alla svalutazione 1979-1980 pari al 21,1%, anziché dal 1981, con una svalutazione minore (18,7%), come applicato dalla Cassa.

La Cassa deduce 2 motivi:

1. la corretta interpretazione degli artt. 10, 15, 16, 26 e 27, Legge n. 576/1980, sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1981;
2. la violazione dell'art. 2, Legge n. 576/1980, sostenendo che la riliquidazione non fosse possibile senza il pagamento dei maggiori contributi corrispondenti alla rivalutazione corretta.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i redditi da assumere per il calcolo delle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982 devono essere rivalutati a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della Legge n. 576/1980, applicando l'indice medio ISTAT relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Il riferimento all'indice 1980 è confermato anche dal fatto che la prima tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi prevista dall'art. 15, comma 2, Legge n. 576/1980, dev'essere redatta entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, non poteva essere utilizzato l'indice medio annuo 1981.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, accolto. La Corte ritiene che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione devono essere coperti da contribuzione «*effettivamente versata*», sicché, in caso di applicazione di coefficienti di rivalutazione inferiori a quelli dovuti, con conseguente minor versamento contributivo, la pensione va calcolata sulla base dei redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente applicato e non su quello corretto. In altre parole, se in passato è stato applicato un coefficiente di rivalutazione errato e, quindi, sono stati versati meno contributi del necessario, non è possibile riconoscere una pensione più alta senza che tali importi mancanti siano stati versati.

Pertanto, vi è stata una violazione dell'obbligazione contributiva da parte del professionista, che, però, può provare la non imputabilità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218, c.c., dimostrando che l'errore nel versamento dei contributi è stato determinato dalle richieste errate della Cassa e che tale mancanza fosse scusabile e non superabile con la diligenza propria del professionista.

Poiché tale accertamento dev'essere compiuto dalla Corte d'Appello, la Suprema Corte rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, la decisione.

**Master di specializzazione****Pensioni e consulenza previdenziale****Scopri di più**



## ***Cassa forense: coefficienti di rivalutazione della pensione e violazione dell'obbligazione contributiva***

di Redazione

### **La massima**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2025 n. 29679, in tema di previdenza forense, ha stabilito che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione «*effettivamente versata*»; sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, comma 4, la pensione di vecchiaia dev'essere calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto, verificandosi in tal caso una violazione dell'obbligazione contributiva.

Al professionista spetta la prova liberatoria dell'art. 1218, c.c., ovvero della causa non imputabile di inadempimento, sulla circostanza per cui all'epoca fu versato il solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dallo stesso ente.

### **Il caso**

La vicenda trae origine dal ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contro la decisione della Corte d'Appello di Bari, che aveva accolto la domanda di un avvocato per la riliquidazione della pensione mediante rivalutazione dei redditi a partire dal 1980, secondo l'indice ISTAT relativo alla svalutazione 1979-1980 pari al 21,1%, anziché dal 1981, con una svalutazione minore (18,7%), come applicato dalla Cassa.

La Cassa deduce 2 motivi:

1. la corretta interpretazione degli artt. 10, 15, 16, 26 e 27, Legge n. 576/1980, sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1981;
2. la violazione dell'art. 2, Legge n. 576/1980, sostenendo che la riliquidazione non fosse possibile senza il pagamento dei maggiori contributi corrispondenti alla rivalutazione corretta.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i redditi da assumere per il calcolo delle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982 devono essere rivalutati a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della Legge n. 576/1980, applicando l'indice medio ISTAT relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Il riferimento all'indice 1980 è confermato anche dal fatto che la prima tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi prevista dall'art. 15, comma 2, Legge n. 576/1980, dev'essere redatta entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, non poteva essere utilizzato l'indice medio annuo 1981.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, accolto. La Corte ritiene che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione devono essere coperti da contribuzione «*effettivamente versata*», sicché, in caso di applicazione di coefficienti di rivalutazione inferiori a quelli dovuti, con conseguente minor versamento contributivo, la pensione va calcolata sulla base dei redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente applicato e non su quello corretto. In altre parole, se in passato è stato applicato un coefficiente di rivalutazione errato e, quindi, sono stati versati meno contributi del necessario, non è possibile riconoscere una pensione più alta senza che tali importi mancanti siano stati versati.

Pertanto, vi è stata una violazione dell'obbligazione contributiva da parte del professionista, che, però, può provare la non imputabilità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218, c.c., dimostrando che l'errore nel versamento dei contributi è stato determinato dalle richieste errate della Cassa e che tale mancanza fosse scusabile e non superabile con la diligenza propria del professionista.

Poiché tale accertamento dev'essere compiuto dalla Corte d'Appello, la Suprema Corte rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, la decisione.

**Master di specializzazione****Pensioni e consulenza previdenziale****Scopri di più**